

COMUNE DI CHIARAMONTI.
PROVINCIA DI SASSARI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 30/01/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta di Determinazione di tariffe, scadenze, riduzioni e agevolazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.
------------------------	--

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 24/01/2017, inerente l'approvazione delle tariffe, scadenze, riduzioni e agevolazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

VISTA la legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 che ha mantenuto inalterate le modalità di applicazione della TARI già stabilite con la legge di stabilità nr. 147/2013;

VISTO il comma 27, art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in materia di TARI che proroga fino al 2017, la possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, per il calcolo della tariffa ai fini della determinazione delle tariffe TARI, consentendo una maggiore flessibilità di manovra da parte dei Comuni;

CONSIDERATO

-che lo schema del piano finanziario deve tenere conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell'appalto,

- che il servizio finanziario dell'Ente, ha integrato al predetto piano i costi che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017 secondo il metodo normalizzato ex D.P.R.158/99;

-che la determinazione delle tariffe ha come base l'approvazione del piano finanziario;

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la determinazione delle tariffe rispetta le previsioni prescritte dalla legge;

OSSERVATO

Che le previsioni risultano congrue, coerenti ed attendibili

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,

VISTI:

- Ø il D.Lgs. n. 267/2000;
- Ø il D.Lgs. n. 118/2011;
- Ø lo Statuto Comunale;
- Ø il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Ø il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

